COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N° 428

Oggetto: Ordinanza di divieto pascolo vagante nel territorio comunale.

IL SINDACO

Visti:

– il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
– Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320;
– Il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 0000583-11/01/2022 – DGSAFMDS-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'art. 63, par. 1 del Regolamento delegato 2020/687/UE;
– Il Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto:"Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana";
– Il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
– Il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce musure speciali di controllo della peste suina africana;
– Il D.P.G.R. 22 gennaio 2022, n. 7 "Legge Regionale 30/1982, art. 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della Peste Suina Africana su alcuni Comuni del territorio della Regione Piemonte;
– la nota ASL-AL Dipartimento di Prevenzione – Struttura complessa Veterinario Area A Sanità Animale al Registro Ufficiale U.0015121 del 24/01/2022;

Considerato che il Comune di San Sebastiano Curone è tra i comuni in Piemonte individuati dalla Regione e dal Ministero della Salute come "zona infetta" da Peste Suina Africana Preso atto che la Peste Suina Africana è una malattia altamente contagiosa, tipicamente emorragica, causata da un virus che colpisce solo i suini domestici e selvatici causando elevata mortalità, anche se essa NON SI TRASMETTE ALL'UOMO;

Ritenuto, in seguito alla richiesta pervenuta da parte dell'ASL-AL Dipartimento di Prevenzione – Struttura complessa Veterinario Area A Sanità Animale, di vietare il pascolo vagante sul territorio del Comune di San Sebastiano Curone sino a nuova segnalazione da parte delle strutture sanitarie competenti, ovvero sino alla fine dell'emergenza in atto;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a successiva comunicazione, IL DIVIETO DI PASCOLO VAGANTE sull'intero territorio comunale;

INFORMA che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio comunale e che lo stesso verrà trasmesso alla Prefettura - UTG di Alessandria, all'Asl AL Servizio Veterinario, alla Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano Curone e alla Stazione Carabinieri Forestale di Brignano Frascata;

AVVERTE ALTRESI' ai sensi dell'articolo 3 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

S. Sebastiano Curone, li 01/02/2022

IL SINDACO
Vincenzo Caprile

COMUNE DI S. SEBASTIANO CURONE
Prov. di Alessandria